



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

UMBERTO LUIGI CESARE	Presidente
GIUSEPPE SCOTTI	
MARINA MELONI	Consigliere-Rel.
MAURO DI MARZIO	Consigliere
ROBERTO GIOVANNI CONTI	Consigliere
COSMO CROLLA	Consigliere

Oggetto:

SEPARAZIONE DIVORZIO Ud.16/09/2022 CC
---

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 17442/2020 R.G. proposto da:

SS , domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO MACCARI ( )

-ricorrente-

contro

BP , elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato DANIELE CIUTI ( ) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUISA GATTO ( )

-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 5588/2019 depositata il 11/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2022 dal Consigliere MARINA MELONI.



## FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Treviso, pronunciando nel giudizio di divorzio tra i coniugi SS e PB, stabilì un assegno divorzile di 270,00 euro mensili posto a carico del S.

SS impugnò la sentenza di primo grado e la Corte di Appello di Venezia con sentenza in data 11/12/2019 respinse l'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Treviso confermando in euro 270,00 la somma che il S doveva versare mensilmente in favore dell'ex coniuge.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione SS affidato a quattro motivi.

PB resiste con controricorso e memoria.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.5, comma 6, legge 898 del 1970, in riferimento all'art. 360, comma 1, nr.3, c.p.c. in quanto il giudice territoriale non ha tenuto conto dei principi affermati da questa Corte ed ha fissato in euro 270,00 la somma mensile da versare in favore dell'ex coniuge PB, a tal fine basandosi sulla mancanza di equivalenza di reddito e sulla disparità delle relative condizioni economiche delle parti, in quanto il marito gode di una pensione di 1.700,00 euro al mese mentre la moglie di 500,00 euro al mese più introiti di 150/160,00 euro alla settimana derivanti dal lavoro irregolare di colf.

Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.5, comma 6, legge 898 del 1970, dell'art.9 della legge 898 del 1970, degli artt. 2697 e 2909 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. in riferimento all'art. 360, comma 1, nr.3, c.p.c. in quanto il giudice territoriale ha stabilito l'assegno divorzile fissato in euro 270,00 da versare mensilmente alla moglie,





basandosi su presunzioni prive di fondamento logico e sulla mancanza di adeguato trattamento pensionistico-previdenziale per la B, la quale svolge attività di colf irregolare, pur avendo lo stesso giudice appurato che la stessa dispone di risparmi per circa euro 52.000,00, di cui 22.347,00 pari al 50% dei risparmi di famiglia divisi in sede di separazione.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione al reddito goduto dal ricorrente che ammonta ad euro 1700,00 mensili (ridotto ad euro 1620,00 tenuto conto degli oneri conseguenti all'installazione dell'impianto fotovoltaico) gravato da svariate spese, e cioè rata di acquisto di aspirapolvere ed esborso per impianto di allarme in riferimento all'art.360, comma 1, nr.5 c.p.c..

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Occorre premettere che la nota sentenza a Sezioni Unite nr. 18287 del 11/07/2018 ha attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile stabilendo che: "Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.



La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Pertanto ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti".

Dai principi sopra riportati risulta evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito (Cass.Sez.1/6 nr.3015/2018).

Nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte risulta altresì chiaro che l'assegno divorzile ha anche una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare.

Nella fattispecie la sentenza impugnata, nello stabilire l'entità dell'assegno divorzile, ha dato conto adeguatamente della determinazione dell'importo stabilito ed ha svolto una adeguata valutazione della situazione economica delle parti.

Infatti risulta accertato dal giudice territoriale che la B aveva 18 anni all'epoca del matrimonio e, dopo la separazione





avvenuta dopo 33 anni di matrimonio, lavora oggi come colf irregolare avendo lasciato il lavoro di operaia per dedicarsi alla famiglia ed alla crescita dei tre figli. La stessa ha quindi senz'altro contribuito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune sulla base dell'impostazione concordata tra i coniugi in relazione alla vita coniugale e familiare.

La sentenza impugnata ha poi preso in esame le condizioni economiche delle parti e ritenuto il diritto della ex moglie a ricevere un assegno divorzile, stante la sua precaria situazione economica, frutto appunto delle scelte prese in regime di matrimonio, e non quindi, come afferma il ricorrente, solo per la mancanza di trattamento pensionistico-previdenziale, elemento questo considerato dalla Corte distrettuale in quanto concorrente con gli altri elementi a comporre il quadro reddituale complessivo della B , la quale, tra l'altro, a differenza dell'ex marito, non risulta proprietaria di alcun immobile.

Quanto infine al quarto motivo di ricorso, relativo alle rate per acquisto di beni di consumo da parte del S , appare corretta la valutazione della Corte di Appello la quale ha ritenuto che tali acquisti sono frutto di scelte volontarie e che della relativa decurtazione di reddito non possa quindi tenersi conto.

Il ricorso deve quindi essere respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

### P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del



ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione il 16/9/2022.

Il Presidente

Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti

Cassazione.net

